

# Scuola. La Cassazione: un reato il "picchetto"

**Roma.** Commettono il reato di violenza privata e interruzione di pubblico servizio gli studenti che impediscono l'ingresso nell'edificio scolastico ai professori e agli altri ragazzi per favorire lo svolgimento di una assemblea autogestita. Lo sottolinea la Suprema Corte, che consiglia agli studenti di ricorrere a forme più soft di contestazione, come la cosiddetta "autogestione istituzionale" se vogliono evitare di incappare nelle maglie della giustizia penale azionate da

docenti, presidi e genitori stanchi di tollerare azioni di forza sulle quali più volte hanno usato ampia tolleranza. Con la sentenza 7084, la Suprema Corte ha infatti respinto il ricorso con il quale uno studente di Mestre ha sostenuto che l'occupazione della scuola rientra nel diritto alla libertà di associazione tutelato dall'articolo 18 della Costituzione e che anche gli studenti hanno diritto a scioperare. Al ragazzo, giudicato con rito abbreviato, il gup del tribunale dei

minorenni di Venezia aveva concesso il perdono giudiziale, ma la difesa aveva comunque proposto ricorso in Cassazione. Per la Suprema Corte – come si legge nella sentenza – allo studente non viene affatto negata «la titolarità del diritto di sciopero» ma «lo stesso esercizio di diritti fondamentali, quali quello di sciopero, riunione e di manifestazione del pensiero, cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti».

**Secondo la Suprema Corte il diritto allo sciopero non può ledere gli altri. Il caso sollevato da uno studente di Mestre**

